**PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA TECNICA ECONOMICA E DEFINITIVA DEGLI INTERVENTI DI IMPORTANZA ESSENZIALE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL COMMA 3-BIS.1 DELL’ARTICOLO 14 DEL D.L. 189/2016.**

schema di lettera di invito/disciplinare di gara

Spett.Ie

(OPERATORE ECONOMICO)

 (Indirizzo)

Oggetto: procedura negoziata ai sensi dell’art. 2, comma 2 – bis, del Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189 e dell’art. ……….. dell’Ordinanza del Commissario Straordinario n. ……… del …………., come integrata dall’Ordinanza n. …., per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria relativi all'intervento di …………. CIG: ……….., CUP: ……..;

IL DIRIGENTE

VISTA Determinazione Dirigenziale n. del assunta dal Dirigente .. , esecutiva a norma di legge e pubblicata sul “*profilo del committente*” della stazione appaltante link …………….;

VISTO l'esito dell'INDAGINE DI MERCATO ………………, come risulta dal verbale di procedura del ……………. e determinazione dirigenziale n. ……………….. ;

**CONSIDERATO** che la presente procedura è stata sottoposta con esito positivo al controllo preventivo di legittimità da parte dell’ANAC (cfr parere ANAC trasmesso dall’USR Abruzzo con nota prot. … del ……. acquisito al prot. ….. del …….)

INVITA

Codesto operatore economico a presentare offerta per partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria relativi all'intervento di ………….…….., secondo le modalità di partecipazione indicate nel prosieguo della presente lettera d’invito/disciplinare di gara.

**TITOLO 1°**

**art. 1.1 - Premessa.**

Il presente documento, contiene le norme relative alla procedura di aggiudicazione dell'appalto avente ad oggetto: "……………………………." CIG…. CUP …...

………………………………………

L’intervento è stato individuato dal Commissario Straordinario come “*intervento di importanza essenziale”*, ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis.1 dell’articolo 14 del d.l. 189/2016 e lo scrivente soggetto attuatore si è avvalso della facoltà di ricorrere alla procedura negoziata di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 con invito rivolto, sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici iscritti nell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall'articolo 30 del D.L. 189/2016.

Per le finalità di cui sopra, il presente disciplinare contiene:

* le modalità di partecipazione alla procedura di gara,
* le modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla gara e dell'offerta,
* i documenti da presentare a corredo della domanda di partecipazione e dell'offerta,
* i criteri e la procedura di aggiudicazione.

**art. 1.2 Stazione appaltante**

………………………. ………….@pec………….it

Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/16: ……………………..

**art. 1.3 Documenti di gara**

La documentazione di gara comprende:

* + 1. lettera di invito/disciplinare di gara e relativi allegati;
		2. Capitolato speciale descrittivo e prestazionale: A - relazione tecnico-illustrativa e disciplinare di incarico; B - calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi; C - prospetto economico degli oneri complessivi relativi ai servizi;
		3. Ordinanza di inagibilità;
		4. Scheda Aedes;
		5. Documentazione tecnica fornita dall’Ente Proprietario: analisi di vulnerabilità sismica; rilievo dello stato di fatto….;
		6. Schema di contratto.

La documentazione di gara è disponibile all’indirizzo: http//….. ;

**art. 1.4 Chiarimenti**

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all’indirizzo ………….@pec………….it almeno 8giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni*[*prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante invio tramite Pec a tutti gli operatori economici invitati.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

**art. 1.5 Comunicazioni**

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC ………….@pec………….it e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice,la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

**TITOLO 2°**

**art. 2.1 - Oggetto dell'appalto.**

L'appalto concerne l'affidamento di incarico professionale per i servizi inerenti l'architettura e l'ingegneria relativi alla realizzazione ………………………..

L'affidatario dell'incarico dovrà svolgere le seguenti attività:

1. elaborazione della Progettazione di Fattibilità Tecnica Economica redatta ai sensi del combinato disposto dell'art.23 comma 3 e dell'art. 216 comma 4 del Dlgs. 50/16 recante Nuovo Codice degli Appalti e di seguito chiamato, per comodità, semplicemente Codice, in conformità alle prescrizioni di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione III del D.P.R. 207/10;
2. elaborazione della Progettazione definitiva, compresa relazione geologica, redatta ai sensi del combinato disposto dell'art.23 comma 3 e dell'art. 216 comma 4 del D.lgs. 50/16 recante Nuovo Codice degli Appalti e di seguito chiamato, per comodità, semplicemente Codice, in conformità alle prescrizioni di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione III del D.P.R. 207/10;
3. coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori, ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs. 81/2008;
4. partecipazione a tutte le riunioni necessarie ed eventuali modifiche/integrazioni del progetto propedeutiche o conseguenti all’acquisizione del parere della Conferenza permanente di cui all'art. 16 del decreto-legge n. 189 del 2016;
5. il progettista incaricato predisporrà gli ulteriori elaborati necessari per il rilascio di nulla osta, pareri e autorizzazioni necessarie da Enti preposti;
6. si evidenzia che, stante la particolarità dell’intervento, la progettazione strutturale dovrà prefigurare le necessarie considerazioni urbanistiche, architettoniche ed impiantistiche del sito e del manufatto con conseguente sviluppo degli orientamenti progettuali.

**La progettazione dovrà essere redatta:**

* **con il Prezzario Unico del Cratere del Centro Italia, ai sensi dell’art. 6 comma 7 del D.L. n. 189/2016, approvato con Ordinanza n. 7 del 14/12/2016 del Commissario Straordinario.;**
* **tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al decreto del Ministero dell’ambiente e della Tutela e del Territorio e del Mare del 11/10/2017.**

**Art. 2.2 - Tipologia dell'appalto**

Affidamento di servizi di architettura e ingegneria: CPV : 71250000-5 Servizi di architettura e di ingegneria

**Art. 2.3 - Luogo di esecuzione**

………………………………………

**Art. 2.4 – Durata: termini massimi per l'esecuzione del servizio**

Per la redazione della progettazione vengono prescritti i seguenti termini:

1. progettazione di Fattibilità Tecnica Economica: 45 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto;
2. progettazione Definitiva: 45 giorni naturali e consecutivi dalla decorrenti dalla comunicazione del RUP;
3. eventuale adeguamento del progetto definitivo alle indicazioni e prescrizioni degli Enti preposti, dalla Conferenza permanente o Conferenza Regionale di cui all'art. 16 del decreto-legge n. 189 del 2016: 15 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione del parere;
4. eventuale adeguamento del progetto definitivo a seguito della validazione del progetto : 10 giorni naturali e consecutivi;

**Art. 2.5 - Procedura di gara**

Procedura negoziata ex art. 2, comma 2 – bis, del Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189.

**Art. 2.6 - Criterio di aggiudicazione**

La gara sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata da una Commissione di Gara, nominata dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 77 del Codice dei Contratti, sulla base dei criteri e sotto-criteri di valutazione e relativi pesi e sotto-pesi indicati nel presente Capitolato - Disciplinare, indicati al successivo Titolo 6°.

**Art. 2.7 – Opzioni**

[Facoltativo – solo nel caso in cui la somma degli importi della progettazione e degli ulteriori servizi non superi l’importo di € 100.000,00: La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 157, comma 1 del Codice, di affidare all’aggiudicatario la direzione dei lavori (e/o) il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per un importo stimato complessivamente non superiore ad € …………. al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze (al quale andrà applicato il ribasso offerto in sede di gara)].

**Art. 2.8 - Disciplina normativa**

La gara ed i rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione della stessa sono regolati da:

* norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di appalti di servizi di architettura e ingegneria, in particolare dal D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;
* Linee Guida ANAC n. 1 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”;
* Linee Guida ANAC n. 2 recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”;
* Decreto ministeriale 11 ottobre 2017 “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”;
* Bando-tipo ANAC n.1/2017 “Schema di disciplinare di gara Procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”;
* norme contenute nella lettera di invito, nel presente disciplinare, nonché in tutta la documentazione di gara;
* condizioni generali e particolari del servizio riportati nelle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti generali in materia attualmente in vigore o che vengano emanati durante l'esecuzione del servizio, anche per quanto riguarda eventuali aspetti e particolari non trattati nello schema di disciplinare d'incarico;
* D.L. 17-10-2016 n. 189 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016” e ss.mm. e ii.;
* Ordinanze del Commissario del Governo per la Ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 n. … del …………, in particolare n. ……… e …. e quelle emanate successivamente;
* Norme del Codice Civile per quanto non espressamente disciplinato alle fonti suindicate;
* normativa di settore.

**TITOLO 3°**

**DISCIPLINA ECONOMICA.**

**Art. 3.1 - Importo stimato delle opere oggetto di progettazione**

L’importo totale dell’intervento ……………….. è stato quantificato in €. ……………, comprensivi degli oneri della sicurezza, al netto dell'IVA e delle ulteriori somme a disposizione dell’amministrazione e costituenti il quadro economico ex artt. 16 e 178 del D.P.R. 207/10.

L'importo dei lavori, pari ad € ……… può essere presuntivamente così suddiviso:

* OG……. ……………………….
* OG…… ……………………….
* OS…… ……………………….

L'importo totale dei lavori e la sua suddivisione in categorie come sopra riportato rappresenta una prima determinazione sommaria non suffragata da valutazioni progettuali di tipo analitico.

Le singole categorie omogenee di lavorazioni potranno essere rideterminate in sede di progettazione.

**Il suddetto importo totale dell'intervento rappresenta il limite economico per la redazione della progettazione**.

**Art. 3.2 - Importo a base di gara**

L'importo complessivo stimato, posto a base d'asta per l'affidamento dei servizi d'ingegneria, è pari a €. …….. (Euro d………../……….) al netto di oneri previdenziali.

Si specifica che l'importo degli oneri della sicurezza è pari a 0 (zero), trattandosi di affidamento di servizi di natura intellettuale.

L'ammontare del citato corrispettivo, stimato come base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo dell'affidamento, è stato quantificato in base al Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 ed include anche la voce "spese e oneri accessori".

L'effettivo corrispettivo delle prestazioni viene rideterminato a consuntivo per la singola fase progettuale, sulla base delle vigenti tariffe professionali depurato del ribasso percentuale offerto in sede di gara, in riferimento all'effettivo importo dei lavori calcolato in progetto.

L'importo deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni dalla documentazione di gara e delle ulteriori prestazioni offerte in sede di gara.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Categorie d'opera | Id. opere DM.17.06.16 | Grado di complessità | Costo singole categorie |
| ……………….. | E… | ….. | € ………….. |
| ……………… | …. | …. | € ………….. |
| ………………… | .… | ...... | € ………….. |
| …………………….. | ….. | ...... | € ………….. |

Le prestazioni sono riferibili alle categorie previste dalla tabella Z-1 nell'allegato al Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016, come di seguito riassunto:

L’appalto è finanziato con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016, come previsto dall’art. 9 dell’Ordinanza del Commissario Straordinario n. … del …………...

**Art. 3.3 - Descrizione delle prestazioni richieste**

Le prestazioni, distinte per fasi, di cui alla tabella Z-2 del Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 sono puntualmente riportate nell'allegato schema di parcella che forma parte integrante e sostanziale della presente lettera di invito/disciplinare di gara.

Si specifica che, ai sensi dell’art. 24 comma 3 del D.P.R. n. 207/2010, poiché il progetto definitivo sarà posto a base di gara, in sostituzione del disciplinare di cui all’art. 30 del D.P.R. n. 207/2010, il progetto dovrà essere corredato dello schema di contratto e del capitolato speciale d’appalto redatti con le modalità indicate all’[art. 43](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0207.htm#043) del D.P.R. n. 207/2010, nonché del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’[art. 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#100), sulla base del quale determinare il costo della sicurezza, nel rispetto dell’[allegato XV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#ALLEGATO_XV). Lo schema di contratto dovrà prevedere, inoltre, che il concorrente debba indicare, al momento dell’offerta, la sede di redazione del progetto esecutivo, nonché i tempi della progettazione esecutiva e le modalità di controllo, da parte del responsabile del procedimento, del rispetto delle indicazioni del progetto definitivo.

**TITOLO 4°**

## SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 46 comma 1 ed all'art. 3 lettera vvvv) del Codice in possesso dei seguenti requisiti:

**Art. 4.1- Requisiti generali**

* + 1. assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
		2. possesso dei requisiti di cui al Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016 n.263 “Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50”;
		3. permanenza dell’iscrizione dell’elenco speciale di cui all’articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016;
		4. non superamento dei limiti di incarichi di cui ai commi 2, 3, e 4 dell’art. 3 dell’Ordinanza del Commissario Straordinario n. 33 del 11/07/2017.

Il servizio di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione è riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

**FARE MOLTA ATTENZIONE**: con riferimento al requisito di cui al precedente punto 4.1.3 (iscrizione elenco speciale), a fronte ed in analogia della deroga consentita dalla Struttura commissariale, si precisa che “in considerazione dell’oggettiva impossibilità di presentare, attualmente, domanda di iscrizione al suddetto elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all’art. 34 del D.L. n. 189/2016 da parte di coloro che svolgano prestazioni specialistiche, connesse o comunque afferenti ad attività di progettazione, per le quali non è prescritta la iscrizione in apposito albo, e nelle more di provvedere alla rimozione di tale impedimento, si precisa che, esclusivamente per la partecipazione alla presente procedura di gara da parte di tali professionisti, è consentito, in luogo della iscrizione all’elenco speciale dei professionisti, e con effetti ad essa equivalenti ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, produrre una dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 38, 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l’esercizio di attività professionale per la quale è prescritta la sola iscrizione in un elenco della Pubblica Amministrazione ovvero di un Ente Pubblico, nonché il possesso dei requisiti prescritti ai fini dell’iscrizione nell’elenco speciale dei professionisti;

**Art. 4.2-** **Requisiti speciali e mezzi di prova**

* + 1. abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Albo/Ordine professionale in quanto tutte le attività di progettazione dovranno essere eseguite da soggetti a tal fine qualificati ed abilitati a termini di legge;
		2. avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione dell’Avviso approvato con determinazione dirigenziale n. 40 del 02/10/2017 e sue rettifiche avvenute con determinazioni dirigenziali n. 58 del 06/10/2017 e n. 63 del 13/10/2017, di servizi di ingegneria ed architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e delle categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale (dei lavori) per ogni classe e categoria, non inferiore a … volte (variabile tra 1 e 2) l'importo stimato dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie indicate come segue:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Comune** | **Denominazione Edificio** | **REQUISITO** *Importo globale pari a .. volte* (variabile tra 1 e 2) *l'importo stimato dei lavoricalcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie* |
|
|
| **………….**  | …………… | E… importo lavori > | € ….. |
| S. .. importo lavori > | € ….. |
| IA. .. importo lavori > | € ….. |
| IA. .. importo lavori > | € ….. |
| IA. .. importo lavori > | € ….. |

Questo requisito, in caso di raggruppamenti, può essere dimostrato cumulativamente dai componenti. La mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna dei mandanti.

* + 1. Avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni, antecedenti la la data di pubblicazione dell’Avviso approvato con determinazione dirigenziale n. 40 del 02/10/2017 e sue rettifiche avvenute con determinazioni dirigenziali n. 58 del 06/10/2017 e n. 63 del 13/10/2017, di 2 servizi di ingegneria e di architettura - c.d. “servizi di punta” - relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e delle categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare (individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali), per un importo totale (inteso come somma degli importi dei lavori per cui i servizi sono stati svolti), calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento, non inferiore a …. volte (variabile tra 0,4 e 0,8) l'importo stimato dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, come segue:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Comune** | **Denominazione Edificio** | **REQUISITO** *Importo due lavori c.d. “servizi di punta”* |
|
|
| **…………..**  | ………………….. | E. .. importo lavori > | € ….. |
| S. .. importo lavori > | € ….. |
| IA. … importo lavori > | € ….. |
| IA. … importo lavori > | € ….. |
| IA. … importo lavori > | € ….. |

**Questo requisito, in caso di raggruppamenti, NON è frazionabili con riferimento agli importi relativi a ciascuna classe e categoria fra i componenti del raggruppamento e deve essere posseduto dal mandatario o dai mandanti. Non è pertanto possibile raggiungere l’importo dei lavori relativo a ciascuna classe e categoria sommando gli importi di più servizi di progettazione. E’ invece possibile che soggetti diversi appartenenti al medesimo raggruppamento concorrente abbiano svolto, ciascuno per l’intero, la progettazione relativa a due servizi di una determinata classe e categoria.**

* + 1. Per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) aver utilizzato negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione dell’Avviso - o, se costituite da meno di tre anni, nell’intero periodo di esercizio – un numero medio annuo di personale tecnico (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove presenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto ovvero che svolgano il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione o esecuzione, e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA), espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalente, FTE), non inferiore a 3 (tre) unita. Per lo svolgimento dell'incarico, in caso di aggiudicazione, il numero di unita di tecnici deve essere minimo pari a 3 (tre) unita da indicare nominativamente nella istanza di partecipazione con specificazione del titolo ed abilitazione posseduti e del profilo di competenza;
		2. Per i professionisti singoli e associati il numero di unita minime di tecnici (comprendente i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA), espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE), in misura proporzionata alle unita stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico, non deve essere inferiore a 3 (tre) unita, da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti e da indicare nominativamente nella istanza di partecipazione con specificazione del titolo ed abilitazione posseduti e del profilo di competenza.
		3. Figure professionali minime: indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, gli incarichi dovranno essere svolti da professionisti iscritti negli appositi Albi previsti dai vigenti regolamenti professionali, personalmente responsabili e nominatamente indicati con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali, come segue:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RUOLO** | **REQUISITI** | **N.** |
| Coordinatore del gruppo di progettazione ex art. 24 comma 5 del D. Lgs. N. 50/2016 | Ingegnere o Architetto iscritto al relativo albo professionale | 1 (può coincidere con altre figure) |
| Progettista architettonico | Ingegnere o Architetto iscritto al relativo albo professionale | Minimo 1 (può coincidere con altre figure) |
| Progettista strutturale | Ingegnere o Architetto iscritto al relativo albo professionale  | Minimo 1 (può coincidere con altre figure) |
| Progettista impianti idrosanitari | Tecnico abilitato iscritto al relativo albo professionale | Minimo 1 (può coincidere con altre figure) |
| Progettista impianti elettrici | Tecnico abilitato iscritto al relativo albo professionale | Minimo 1 (può coincidere con altre figure) |
| Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione | Tecnico abilitato all’esercizio della professione in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D. Lgs. 81/2008) | 1 (può coincidere con altre figure) |
| Geologo | Geologo iscritto al relativo albo professionale | 1 |

**N.B.** Si precisa che l’affidatario non potrà avvalersi del subappalto, fatta eccezione perindagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. In particolare **l’incarico professionale in oggetto comprende anche la redazione di relazioni geologiche e tale attività non può essere oggetto di subappalto** ai sensi dell’art. 31 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016.

**N.B. Per gli interventi su immobili di interesse storico artistico sottoposti a vincoli culturali, la progettazione è riservata ai laureati in architettura o muniti di laurea equipollente che consente l’iscrizione all’Albo degli Architetti,** **sez. A** (art. 52 del Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537).

Si precisa che:

- il possesso dei requisiti è oggetto di autocertificazione, ai sensi degli articoli 45 e 46 D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii..

- ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

- cosi come stabilito nelle Linee Guida “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria” di ANAC e nell'art. 8 del D.M. 17 giugno 2016, per la qualificazione alla partecipazione alla gara nell'ambito della stessa categoria, sono ammissibili le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

- i servizi da dichiarare sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Sono dichiarabili anche i servizi svolti per committenti privati;

- gli importi relativi alle classi e categorie, si riferiscono sempre all'ammontare delle opere e non all'onorario dei servizi prestati;

- per quanto riguarda le unità facenti parte dell'organico medio annuo si precisa che lo stesso è dato dalla somma del personale impiegato negli anni considerati (tre esercizi) diviso il numero degli anni (tre) (cfr. determinazione AVCP n°5 del 27/07/2010).

- ai sensi dell'art.46, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono dichiarare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e continuativa, qualora costituite nella forma di società di capitali;

- per le società di ingegneria, se la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni di servizi di cui all'art. 46 del D.Lgs. n.50/2016, la dichiarazione delle capacita tecnico-organizzative delle società ai fini della partecipazione alle gare per gli affidamenti di servizi si riferisce alla sola parte della struttura organizzativa dedicata ai servizi di ingegneria e architettura;

- ciascuna Società dovrà individuare all'interno del proprio organigramma i professionisti personalmente responsabili dell'espletamento dell'incarico, ed eventualmente altre figure da annoverare nel gruppo di lavoro, con la precisazione dell'apporto svolto.

- Per quanto riguarda i consorzi stabili di cui all’articolo 46, comma 1 lettera f) del Codice, secondo quanto riportato nelle Linee Guida “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria” di ANAC, ai fini della dimostrazione dei requisiti dei consorzi medesimi è consentito, al fine di non determinare situazione di disparita di trattamento e per tutelare l’operatività delle PMI, che per i primi cinque anni dalla costituzione tutti i requisiti di cui alle lettera da a) ad e) del par. 2.2.2, della parte IV delle sopra citate linee guida, possano essere dimostrati dal consorzio stabile attraverso i requisiti maturati in proprio e i requisisti della società consorziata designata per l’esecuzione dei servizi. Se la società consorziata esecutrice non è in possesso dei predetti requisiti, la stessa può avvalersi dei requisiti di altra società.

- I consorzi stabili di cui sopra, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi e fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

- all'interno del soggetto che partecipa, devono essere presenti tutte le figure professionali richieste.

- Potranno inoltre fare parte del soggetto partecipante anche professionisti diversi da quelli previsti purché siano iscritti nei relativi Albi e le prestazioni che andranno a svolgere rientrino nei limiti delle rispettive competenze.

- E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un RTP oppure singolarmente e quali componenti di un RTP. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o di ingegneria delle quali il professionista e amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo. La violazione di tale divieto comporta l'esclusione di entrambi i concorrenti.

**N.B. In caso di Associazione Temporanea di Professionisti**, essa può partecipare semplicemente come “costituenda”, mentre andrà immediatamente formalizzata in caso di aggiudicazione della procedura negoziata; i requisiti professionali di ogni singolo componente dell’ATP si sommano. **I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista.**

**Il possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara va dichiarato dal concorrente ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000 e ss.mm. e ii..**

La documentazione utile per la dimostrazione dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari è la seguente:

* elenco con l'indicazione dei servizi di ingegneria ed architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e delle categorie elencate al presente art. 4.2.2, e per il valore ivi richiesto e svolti nel periodo ivi indicato (ultimi dieci anni), completo delle relative date, degli importi e dei destinatari ed accompagnato, qualora i servizi siano stati presentati a favore di enti pubblici, dall’originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione, ovvero, qualora si tratti di servizi prestati a privati, dai certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che dovrà fornire prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero dal certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture quietanzate relative alla prestazione medesima;
* documentazione dimostrativa dell'avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni di due servizi di ingegneria ed architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e delle categorie elencate al presente art. 4.2.3, completa delle relative date, degli importi e dei destinatari ed accompagnata, qualora i servizi siano stati presentati a favore di enti pubblici, dai certificati rilasciati e vistati dagli enti medesimi, ovvero, qualora si tratti di servizi prestati a privati, dai certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che dovrà fornire prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero dal certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture quietanzate relative alla prestazione medesima;
* per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) documentazione dalla quale risulti che il concorrente ha utilizzato negli ultimi tre anni un numero medio annuo di personale tecnico non inferiore a 3 (tre) unità indicate al presente al punto 4.2.4;
* per i professionisti singoli e associati documentazione dalla quale risulti che il concorrente utilizzerà un numero medio annuo di personale tecnico non inferiore alle 3 (tre) unità indicate al punto 4.2.5 ;

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante **AVCpass** in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016*.*

**Art. 4.3 Avvalimento.**

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale*.*

Per quanto riguarda i requisiti titoli di studio e/o professionali richiesti o esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste.

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene**, a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.

L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 0,al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, le dichiarazioni di inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

**Art. 4.4 Subappalto.**

1. soggetto affidatario dell'incarico non potrà avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività consentite dall'art. 31, comma 8 del D.Lgs. 50/2016. Resta comunque ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

**L'eventuale dichiarazione di volersi avvalere ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 dell'istituto del subappalto e nei limiti sopracitati deve essere resa come dichiarazione.**

In assenza della predetta dichiarazione, resta esclusa per il professionista ogni possibilità di subappalto.

Per la disciplina completa del subappalto si rimanda all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

**Art. 4.5 Sopralluogo obbligatorio**

Il sopralluogo su …………………….*[indicare eventuali aree/locali/ oggetto di sopralluogo interessati aiservizi/forniture]***è obbligatorio,** tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni…. *[indicarei giorni].*

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a … *[indicare indirizzo mail/PEC]*e deve riportare i seguenti dati dell’operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore ….. del giorno …….

Data,ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno ……. giorni di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

**Art. 4.6. Cauzione provvisoria**

Trattandosi di servizi aventi ad oggetto la redazione della progettazione, la redazione del piano di sicurezza e coordinamento non si applica l’articolo 93, comma 10 del codice.

**Art. 4.7. Cauzione definitiva**

In caso di aggiudicazione, l'affidatario dell'appalto dovrà costituire la garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del Codice, con le modalità, le clausole speciali e le riduzioni previste all'articolo 93 del Codice. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento previsti dall'articolo in questione e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'affidatario.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra gli operatori economici costituenti il raggruppamento temporaneo.

**Art. 4.8 Esonero dal pagamento del contributo in favore dell’ANAC**

Con DPCM 28 Settembre 2017 è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall’Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, concernente l’esonero per l’anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell’Autorità per l’affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell’ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017.

**TITOLO 5°**

## MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

**Art. 5.1 - Modalità e termini di presentazione delle offerte**

Il plico contenente l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata, corriere, agenzia di recapito autorizzata del servizio postale, **entro il …… ore 12:00** esclusivamente al seguente indirizzo: …………………. **.** Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.Oltre il termine perentorio suddetto non sarà riconosciuta valida alcuna offerta o documentazione anche se sostitutiva od aggiuntiva/integrativa di offerta o documentazione inviata precedentemente; in particolare, non saranno in alcun caso prese in considerazione, e verranno pertanto escluse dalla gara, le offerte pervenute oltre tale termine tassativo, anche se spedite a mezzo del servizio postale prima della relativa scadenza sopra indicata.

E’ altresì facoltà dei concorrenti la **consegna a mano** del plico **presso l’Ufficio Protocollo del ………, ai seguenti orari di apertura al pubblico: Dal …… al …….. dalle ore ……. alle ore ………...**

Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni e riportare la dicitura: ***“*NON APRIRE – CONTIENE OFFERTA PER LA GARA …………… - CIG:………………”.**

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

Il plico deve contenere al suo interno **n. 3 (tre) distinte e separate buste a loro volta chiuse e sigillate**, recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell'affidamento in appalto e la dicitura, rispettivamente:

**“A - Documentazione amministrativa”;**

**“B – Offerta Tecnica”;**

**“C - Offerta economica”.**

La mancata separazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica, costituirà causa di esclusione.

Verranno escluse le offerte plurime, parziali, condizionate, alternative o espresse in rialzo rispetto agli importi a base di gara.

**Art. 5.2 *CONTENUTO DELLA BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”***

Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti, a pena di esclusione e fatte comunque salve le disposizioni successivamente indicate in ordine al procedimento di integrazione in sanatoria – soccorso istruttorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 D. Lgs. n. 50/2016, i seguenti documenti:

**5.2.1 Istanza di ammissione e dichiarazioni sostitutive**

L’istanza di partecipazione alla gara e relative dichiarazioni sostitutive (di cui all’allegata modulistica predisposta dalla Stazione Appaltante), rese ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. in ordine:

- alla sussistenza di tutti i criteri di selezione/ requisiti minimi (di ordine generale e speciale) e di tutte le altre condizioni di partecipazione – nessuna esclusa od eccettuata – previste dal presente disciplinare (vedasi TITOLO 4° SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA E REQUISITIe rispettivi sottopunti) ivi compresa la mancanza delle situazioni ostative di cui all’art. 80 del Codice (anche con riferimento ai soggetti a ciò tenuti che siano cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara/spedizione lettera di invito).

- al possesso, in capo al concorrente, singolo o raggruppato, di valido/i titolo/i per svolgere professionalmente tutte le attività nei settori oggetto del presente appalto;

**La modulistica disponibile, consta dei seguenti documenti:**

• **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE** (**MODELLO 1)** – redatta su carta resa legale, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o suo procuratore e corredata della copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità.

Il procuratore è tenuto ad allegare copia conforme all’originale ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 della relativa procura notarile.

Si precisa che nel caso di concorrente con idoneità plurisoggettiva (raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/GEIE) non ancora costituiti, la domanda deve essere presentata da tutti i soggetti della compagine.

In caso studi associati/associazioni professionali privi di legali rappresentanti o procuratori, la domanda deve essere presentata ovvero sottoscritta da tutti i professionisti associati;

• **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (MODELLO 2)** in carta libera, redatta ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 utilizzando il **documento di gara unico europeo** **(DGUE)**, come da schema allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 18 luglio 2016,n. 3 (pubblicata sulla G.U. n. 174 del 27 luglio 2016) recante le “*Linee guida per la compilazione del* *modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016”.* Il predetto schema è stato aggiornato inalcune parti a cura della stazione appaltante, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 56/2017 (cd. decreto correttivo) e adattato alla procedura in argomento.

**Compilazione del documento di gara unico europeo:**

L’operatore economico che partecipa **per proprio conto** deve produrre un solo documento di gara unico europeo - DGUE, compilando le seguenti parti:

1. ***PARTE II****:* ***Informazioni sull’operatore economico****:*

***Sezione A*** *- Informazioni sull’operatore economico*(riquadri:*Dati identificativi, Informazioni generali,**Forma della partecipazione*):**dovrà essere indicata, in particolare, la forma giuridica di partecipazione****alla gara tra quelle previste all’art. 46 del Codice, così come indicata nell’ambito della domanda di partecipazione;**

***Sezione B*** *- Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico:***ai sensi dell’art. 80, comma 3, delCodice, dovranno essere indicati i dati (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, luogo di residenza, posizione ricoperta), oltre che del sottoscrittore, dei soggetti ivi indicati;**

(se del caso) ***Sezione C*** *– Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti (Articolo 89 del* *Codice – Avvalimento);*

(se del caso) ***Sezione D*** *- Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l’operatore* *economico non fa affidamento*;

* ***PARTE III****: Motivi di esclusione (Articolo 80 del Codice e ss.mm.ii.):*tutte le sezioni;

**N.B.** *Le dichiarazioni rese si intendono riferite, da parte del soggetto che sottoscrive le offerte, per quanto**di propria conoscenza, anche a tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice, espressamente indicati nella Parte II, Sezione B;*

* ***PARTE IV****: Criteri di selezione:*

***Sezione A e C per le parti di competenza, in base ai requisiti di idoneità professionale e tecnico professionali richiesti dal presente disciplinare di gara.*** Nella**Sezione A – idoneità,**ai sensi dell’art.83, comma 1, lett. a), del Codice, dovrà essere compilato il punto 1 qualora il concorrente sia iscritto in un registro professionale o commerciale, con indicazione della data e del numero di iscrizione. Dovrà essere compilato, inoltre, il punto 2 con l’indicazione dei soggetti personalmente responsabili per lo svolgimento dell’incarico nonché con l’indicazione delle informazioni sull’iscrizione all’elenco speciale di cui all’articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016 e sul non superamento dei limiti di incarichi di cui ai commi 2, 3, e 4 dell’art. 3 dell’Ordinanza del Commissario Straordinario n. 33 del 11/07/2017. Nella **Sezione C - punto 1b),** dovranno essere indicati i requisiti di capacità tecnico-professionale specificati all’art. 4.2 del presente disciplinare. Nel **punto 6** dovranno essere indicati i componenti della struttura tecnica operativa e, in particolare, i dati identificativi di tutti i soggetti che svolgeranno materialmente le prestazioni (nome e cognome, data e luogo di nascita,titoli di studio, estremi delle relative iscrizioni agli albi di riferimento), specificando, inoltre, la natura del rapporto intercorrente con l’operatore economico partecipante alla gara.

***Sezione D*** *-* ; **Non richiesta**

* ***PARTE VI****: Dichiarazioni finali.*

**Si precisa:**

1. Nel caso di partecipazione dei raggruppamenti temporanei di cui all’art. 46, comma 1, lettera **e)**, del Codice, per ciascuno dei soggetti partecipanti è presentato un DGUE distinto recante le informazioni richie-ste dalle Parti da II a VI (come sopra meglio specificato).
2. Nel caso di partecipazione dei consorzi stabili di cui all’art. 46, comma 1, lettera **f**), del Codice, il DGUE è compilato, separatamente, dal consorzio e dalle eventuali consorziate esecutrici ivi indicate (pertanto, nel modello di formulario deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facenti parte del consorzio che eseguono le prestazioni oggetto del contratto. Il consorzio è tenuto a compilare tutte le parti sopra specificate per il concorrente singolo; i consorziati indicati le seguenti parti del documento:
3. ***PARTE II****: Informazioni sull’operatore economico;*

***Sezione A*** *- Informazioni sull’operatore economico*(riquadri:*Dati identificativi, Informazioni generali,**Forma della partecipazione*) e***Sezione B*** *Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico;*

* ***PARTE III****: Motivi di esclusione (Articolo 80 del Codice):*tutte le sezioni;
* ***PARTE IV****: Criteri di selezione:*
* ***PARTE VI***:*Dichiarazioni finali.*

*Qualora il consorzio stabile si qualifichi utilizzando i requisiti delle imprese consorziate esecutrici delle prestazioni oppure mediante avvalimento, utilizzando i requisiti delle consorziate non individuate quali esecutrici, ai sensi dell’art. 47, comma 2, del Codice, i consorziati sono tenuti a compilare anche la parte del DGUE pertinente con riferimento ai requisiti di carattere speciale.*

* Nel caso di **avvalimento** dei requisiti, il concorrente indica, nella *Parte II: Informazioni sull’operatore* *economico - Sezione C: Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti* del DGUE, la deno-minazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. I soggetti ausiliari **compilano un DGUE distinto con le informazioni richieste dalla** ***Parte II - Sezioni A e B, dalla*** ***Parte III, dalla Parte IV*** *(esclusa la Sezione B )* ***e dalla Parte VI*.**

**N.B.** In ragione di quanto previsto dall’art. 89, comma 1, del Codice, se l'avvalimento ha ad oggetto titoli distudio e professionali (di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o le esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

* Nel caso di partecipazione del **curatore del fallimento**, autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero di **imprese ammesse a concordato con continuità azienda le** ai sensi dall’art. 110, comma 3, del Codice,l’operatore economico è tenuto a compilare la *Parte III: Motivi di esclusione - Sezione C: Motivi legati a* *insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali* del DGUE e ad allegare, oltre alla documentazionerichiesta per la partecipazione alla presente procedura, copia conforme dell’autorizzazione del giudice delegato. Se ricorre l’ipotesi di cui al comma 5 del citato art. 110, dovrà essere prodotta anche l’ulteriore documentazione relativa all’avvalimento dei requisiti, specificata al successivo punto A.6.

*L’operatore economico ammesso a concordato con continuità aziendale non può partecipare alla gara quale mandatario di un raggruppamento temporaneo di professionisti.*

**N.B** l’utilizzo della specifica modulistica competente per la presente procedura di gara è fortemente consigliato al fine di evitare possibili errori od omissioni e conseguenti possibili provvedimenti di esclusione (fatta salva in ogni caso l’applicazione del disposto di cui all’art. 5.3 del presente disciplinare).

**La domanda è sottoscritta:**

* nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
* nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
* nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
	+ - * 1. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
				2. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
				3. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice,la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

A detta istanza e relative dichiarazioni sostitutive, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata copia fotostatica di un **documento di identità personale, in corso di validità, del/dei sottoscrittore/i, cosi come previsto dal D.P.R. n. 445/2000** (le stesse dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da un procuratore del legale rappresentante: in tal caso va trasmessa la relativa procura); Qualora non venisse utilizzata l’apposita modulistica predisposta dalla Stazione Appaltante, la domanda di partecipazione e relative dichiarazioni sostitutive dovranno comunque essere redatte in conformità alla medesima e contenere tutti gli elementi, dichiarazioni e sottoscrizioni ivi richiesti, a pena di esclusione (fatta salva in ogni caso l’applicazione del disposto di cui al successivo art. 5.3 in materia di soccorso istruttorio).

In particolare, si specifica che sarà in ogni caso accettato il DGUE.

Nel caso di concorrenti in forma raggruppata (R.T.P.), ai fini della loro qualificazione, sarà considerato sufficiente il possesso dei requisiti di cui sopra nelle classi e categorie richieste in ogni caso tali da garantire – nelle varie combinazioni possibili e comunque nel rispetto della vigente normativa in materia di composizione dei R.T.P. – la copertura dei requisiti speciali posti a gara.

Si ricorda che nel caso di R.T.P. ogni componente il R.T.P. deve autocertificare il possesso dei rispettivi requisiti di ordine generale e speciale.

**5.2.2 Documentazione da presentare in caso di avvalimento**

In caso di avvalimento (OVE CONSENTITO dall’art. 89, comma 11, del D. Lgs.50/2016), il concorrente e il soggetto ausiliario autocertificano il possesso di tutti i requisiti di ordine generale e speciale necessari all’esecuzione delle prestazioni da assumere, allegando le dichiarazioni, rese ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., utilizzando la modulistica allegata **(MODELLO 3),** ovvero:

* + 1. dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice,sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
		2. dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
		3. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;

**5.2.3 Attestazione di sopralluogo**

L’attestazione di AVVENUTA PRESA VISIONE DEI LUOGHI dove dovranno eseguirsi i lavori oggetto dei servizi tecnici di cui al presente appalto, rilasciato dalla stazione appaltante a seguito di sopralluogo congiunto con le modalità di cui all’art. 4.5 del presente disciplinare.

**5.2.4 PASSOE** di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente necessario ai fini della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, tramite il sistema AVCPASS; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria.

**5.2.5 Documentazione da presentare in caso con identità plurisoggettiva e i consorzi**

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

* + 1. atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;
		2. dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito l ‘avvenuta costituzione va provata mediante la produzione:

* + 1. mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario.

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti l’avvenuta costituzione va provata mediante la produzione:

* + 1. atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;
		2. dichiarazione in cui si indica a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati.

**5.2.6 Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:**

dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante **(MODELLO 1)**:

* + 1. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
		2. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
		3. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice.

**Art. 5.3 SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

* il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
* l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
* la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
* la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
* la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta,che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice)sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

**Art. 5.4 Contenuto della busta B "OFFERTA TECNICA"**

Nella busta B) debitamente sigillata e recante sull'esterno l'indicazione <<offerta tecnica>> dovrà essere inclusa, a pena di esclusione, la sotto indicata documentazione:

1. **Relazione A** **‹‹Offerta tecnica – Professionalità ed esperienza del concorrente»** contenente la documentazione illustrante un numero massimo di **3 (tre) servizi**, espletati dal concorrente negli ultimi dieci anni e che lo stesso ritenga particolarmente significativi della propria capacità e qualificazione professionale a realizzare la prestazione richiesta sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quello oggetto dell'appalto, secondo quanto stabilito nel paragrafo V delle Linee Guida n.1 e dal DM tariffe.

I servizi di riferimento sono relativi ad incarichi regolarmente eseguiti e approvati, ritenuti dal concorrente stesso significativi della propria capacità professionale e tecnico-organizzativa, iniziati ed ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso approvato con determinazione dirigenziale n. 40 del 02/10/2017 e sue rettifiche avvenute con determinazioni dirigenziali n. 58 del 06/10/2017 e n. 63 del 13/10/2017, ovvero quelli ultimati nello stesso periodo per il caso di servizi anche iniziati in epoca precedente, ovvero iniziati in tale periodo ma ancora in corso alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature, relativamente alla parte approvata.

Gli incarichi valutabili sono riferibili alla progettazione definitiva e/o esecutiva.

Per ognuno dei tre interventi presentati, dovrà essere illustrata una sintetica descrizione di ciascun intervento, a tal fine dovranno essere prodotte al massimo n. … cartelle formato …. descrittive (per ogni intervento) - con l'indicazione del **committente**, dell'oggetto e della **descrizione puntuale dell'intervento** (finalizzata all'attribuzione del punteggio del merito tecnico come descritto alla successiva Tabella 2 conformemente ai **sub-criteri di valutazione**, **la documentazione illustrativa dovrà pertanto essere organizzata in maniera tale che possano evincersi le caratteristiche a cui attribuire i punteggi per i sub criteri A1, A2, A3**….), dell'**importo dei lavori** complessivo per **categorie di lavoro**, nonché delle **classi e categorie delle opere**, dei **tempi di esecuzione dell'incarico**, **eventuali accordi bonari**, **riserve**, l'indicazione delle problematiche affrontate, **eventuali grafici ed elaborati tecnici** - in formato A3 (massimo numero…. fogli A3 una sola facciata); è data facoltà al concorrente di allegare documentazione fotografica dell'intervento contenuta nel formato A3 (massimo numero….. fogli A3 una sola facciata).

Qualora la documentazione prodotta superasse le …. cartelle (facciate), la commissione giudicatrice non leggerà le cartelle successive alla ….., quindi nel formulare i propri giudizi non terrà conto delle informazioni in esse contenute.

1. **Relazione B** - **<<Caratteristiche metodologiche dell’offerta »** Dovrà essere predisposta una relazione, con specifico riferimento all'intervento in oggetto della presente gara, illustrativa delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico (finalizzata all'attribuzione del punteggio del merito tecnico come descritto alla successiva tabella 2 conformemente ai **sub-criteri di valutazione**). La relazione sarà contenuta in massimo di ….. cartelle formato A4 (facciate).

Tale relazione dovrà essere articolata in paragrafi che ripercorrano i criteri di valutazione di cui alla successiva Tabella 2, sub criteri B1, B2, B3, B4, ……. Ogni cartella dovrà essere formattata (impostazioni di pagina word) con le seguenti caratteristiche:

(esempio)

* margini sup, inf, sx dx 3 cm
* tipo di carattere "arial" dimensione 10;
* numerata.

Dal conteggio delle cartelle:

* sono esclusi eventuali copertine e sommari e indici;
* sono compresi figure schemi grafici che il concorrente eventualmente inserirà nel testo della relazione.

Qualora il testo superasse le …. cartelle (facciate), la commissione giudicatrice non leggerà le cartelle successive alla ventesima, quindi nel formulare i propri giudizi non terrà conto delle informazioni in esse contenute.

1. **Relazione C** - <<**Criteri Ambientali**» Dovrà essere predisposta una relazione, con specifico riferimento all'intervento in oggetto della presente gara finalizzata all'attribuzione del punteggio dei Criteri Ambientali minimi, come descritto alla successiva Tabella 2, conformemente ai **sub-criteri di valutazione** C1, C2, ….. La relazione sarà contenuta in massimo di n. …. cartelle formato A4 (facciate)

**Ovvero**

**dichiarazioni sostitutiva**, rese ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 in cui il concorrente dichiara il soddisfacimento del requisito di cui all’art. 2.6.1 dell’allegato 1 del Decreto del Ministero dell’Ambiente del 11/10/2017, relativo alla **presenza all’interno della struttura di progettazione di un professionista accreditato dagli organismi di certificazione energetico ambientale accreditati secondo la norma internazionale ISO-IEC-17024** o equivalente e **indica il nome del professionista accreditato**.

La documentazione ad illustrazione dell'offerta tecnica ed offerta del servizio deve essere presentata con le seguenti modalità:

1. le relazioni devono essere unite in fascicoli distinti e distinguibili, utilizzando un fascicolo per ognuno dei servizi indicati (elemento di valutazione A), un fascicolo per la relazione metodologica (elemento di valutazione B) e un fascicolo per la relazione sui criteri ambientali (elemento di valutazione C);
2. tutta la documentazione dell'offerta tecnica deve essere sottoscritta da parte del legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore su ogni foglio, in caso di raggruppamento temporaneo non ancora formalmente costituito, devono essere sottoscritte, da tutti gli operatori economici raggruppati;
3. pena l’esclusione, dall'offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese o consenta di desumere, direttamente o indirettamente, l'offerta di prezzo oggetto di valutazione contenuta nella busta dell'offerta economica.
4. L'offerta tecnica non può:

1) comportare alcun onere maggiore, indennizzo rimborso adeguamento o altro, a carico della Stazione Appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'Offerta economica resta insensibile alla predetta Offerta tecnica;

2) contenere elementi proposti sotto condizione di variazione del prezzo;

3) in relazione ad uno o più d'uno degli elementi di valutazione, esprimere o rappresentare soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non consentano una valutazione univoca.

La busta “B”, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, deve recare all'esterno oltre all'intestazione del mittente la dicitura “Offerta tecnica” e deve contenere l'offerta tecnica e null'altro.

Si precisa che:

- relativamente a tutti gli elementi costituenti l’offerta tecnica, il superamento da parte di un concorrente del numero di “cartelle” indicato dal capitolato prestazionale come limite massimo di documentazione allegabile, non comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara ma le cartelle eccedenti tale numero minimo, come risultante dell’ordine di allegazione alla documentazione di gara seguito dal concorrente, non saranno prese in considerazione dalla Commissione, qualunque sia il loro contenuto e, pertanto, le stesse non potranno formare oggetto di valutazione ne tantomeno di attribuzione di giudizi/punteggi (si intenderanno come non prodotte).

**Art. 5.5 Contenuto della busta “C – OFFERTA ECONOMICA”**

Nella busta “**C – Offerta economica**” deve essere contenuta, **a pena di esclusione, l’offerta economica (in bollo), predisposta secondo il modello della Stazione Unica Appaltante (MODELLO 4 o MODELLO 5 in base alla natura plurisoggettiva o meno dell’operatore economico).**

L’offerta economica consiste nell’indicazione del ribasso percentuale unico rispetto alla base d'asta. Il ribasso oggetto dell'offerta si intende comunque applicato a tutte le voci di costo (onorari) descritte nei documenti di gara ed in ordine alle quali e stata determinata la base d'asta.

Il valore del ribasso unico offerto deve essere espresso con un massimo di tre decimali (ad esempio: 12,345): eventuali decimali ulteriori non sono presi in considerazione ai fini del calcolo della soglia di anomalia ne ai fini dell’aggiudicazione (non si effettueranno arrotondamenti).

L’offerta deve essere redatta in carta legale o legalizzata con marca da bollo da €. 16,00, si avvisa che in caso di presentazione di un’offerta economica priva dei suddetti requisiti di regolarità fiscale - ad esempio se mancante di marca da bollo - l’evasione della relativa imposta verrà tempestivamente segnalata all’Ufficio del Registro territorialmente competente per l’adozione dei provvedimenti e delle sanzioni del caso, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e s.m.i.).

La percentuale di ribasso deve essere espressa in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere e ritenuto valido esclusivamente quello espresso in lettere, qualunque siano i motivi che hanno determinato tale discordanza.

L’offerta economica, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore in caso di concorrente singolo, ovvero, nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (R.T.I. o consorzio o GEIE non ancora costituiti), l’offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, con le medesime modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 5.2.1, e quindi da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno la predetta A.T.I. o consorzio o GEIE. Nel caso di A.T.I. o consorzio o GEIE già costituiti dal legale rappresentante del capogruppo.

Nel caso che l’offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante del concorrente, va trasmessa la relativa procura.

Detta offerta economica deve essere redatta avvalendosi preferibilmente dell’apposito modulo–offerta (**MODELLO 4 o MODELLO 5 in base alla natura plurisoggettiva o meno dell’operatore economico**) predisposto dalla stazione appaltante disponibile in allegato al presente disciplinare (qualora non venisse utilizzato il modulo-offerta predisposto dalla Stazione Appaltante,l’offerta dovrà comunque essere redatta in conformità al medesimo e contenere tutti gli elementi e requisiti sostanziali di cui al modulo-offerta allegato);

Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento, parimenti non sono ammesse offerte nelle quali non sia espressa la percentuale di ribasso offerto.

Non sono ammesse alla gara offerte plurime, parziali, condizionate o espresse in modo indeterminato o per persona da nominare e comunque difformi dalle presenti prescrizioni.

La busta “C”, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, deve recare all’esterno - oltre all’intestazione del mittente – la dicitura “C - offerta economica” e deve contenere esclusivamente l’offerta economica e null’altro; Il punteggio relativo che scaturirà dalle formule di cui sopra sarà considerato con troncamento alla terza cifra decimale.

**Titolo 6°**

**PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE**

**Art. 6.1 Criterio di aggiudicazione**

L’incarico professionale sarà aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del Codice degli Appalti. Le offerte saranno valutate prendendo in considerazione i seguenti **elementi e criteri** desunti dalle Linee Guida n.1 di attuazione del D. Lgs. n.50/2016, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n.973 del 14 settembre 2016:

1. Professionalità e adeguatezza dell’offerta con riferimento ai tre servizi, svolti negli ultimi dieci anni, relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quello oggetto dell’affidamento, secondo quanto stabilito nel paragrafo V delle Linee Guida n.1 e dal DM tariffe;
2. caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico;
3. caratteristiche ambientali e contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell’opera anche con riferimento alle specifiche tecniche premianti previste dai criteri ambientali minimi di cui all’allegato al Decreto del Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 11 ottobre 2017, relativo alla determinazione dei punteggi premianti;
4. ribasso percentuale unico indicato nell’offerta economica;

L’USR non ha ritenuto attribuire punteggi all’offerta tempo. Resta nella facoltà del soggetto attuatore prevedere o meno tale criterio.

A cui corrispondono i seguenti **fattori ponderali** (art.95, comma 8 del Codice):

* per il criterio a), max …. p.ti;
* per il criterio b), max ….. .p.ti;
* per il criterio c), max …..p.ti;
* per il criterio d), max ….. p.ti;

La Commissione di gara procederà, in una o più sedute, alla valutazione delle offerte sulla base dei suddetti elementi di natura qualitativa e di natura quantitativa ai quali saranno attribuiti i fattori ponderali di valutazione riportati nella seguente tabella 1:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tabella 1:** |  | **Elementi di Valutazione** | **punteggio massimo attribuibile** |
| **OFFERTA TECNICA** | A | Professionalità ed esperienza del concorrente | *.....[indicare punteggio]* |
| B | Caratteristiche metodologiche dell’offerta | *.....[indicare punteggio]* |
| C | Caratteristiche ambientali e contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell’opera D.M. 11 ottobre 2017 | *.....[indicare punteggio]* |
| **Totale offerta tecnica** | *.....[indicare punteggio]* |
| **OFFERTA ECONOMICA** | D | Ribasso sull’onorario del servizio | *.....[indicare punteggio]* |
| **Totale offerta economica** | *.....[indicare punteggio]* |
| **TOTALE** | **100** |

**Clausola di sbarramento al punteggio tecnico**

**Le offerte il cui punteggio non abbia raggiunto la soglia minima di …. punti relativamente all’offerta tecnica, verranno escluse dalla gara e per le stesse sarà preclusa l’apertura dell’offerta economica.**

**Riparametrazione dei punteggi tecnici**

**La stazione appaltante procederà alla riparametrazione dei punteggi per riallinearli ai punteggi previsti per l’elemento di partenza**

Considerato che la progettazione prevede prestazioni di natura architettonica, strutturale ed impiantistica, il criterio di valutazione della professionalità e dell’adeguatezza dell’offerta è suddiviso in sub-criteri e relativi sub-pesi (professionalità e adeguatezza dell’offerta sul piano architettonico, professionalità e adeguatezza dell’offerta sul piano strutturale, professionalità e adeguatezza dell’offerta sul piano impiantistico)

Per ciascun criterio di valutazione prescelto sono previsti i seguenti sub-criteri e sub-pesi (sub-punteggi)

|  |
| --- |
| **tabella 2** |
|  | **criteri di valutazione** | **sub-criteri di valutazione** | **sub-peso** | **peso** |
|  | offerta tecnica |  |  | … |
| **A** | **Relazione A** **‹‹Offerta tecnica – Professionalità ed esperienza del concorrente»**  | ***Servizi di progettazione affini:*****La valutazione riguarda la capacità di realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, desunta dalla documentazione grafica, descrittiva ed eventualmente fotografica di un numero massimo di 3 incarichi espletati dal concorrente negli ultimi dieci anni e che lo stesso ritenga significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento, in relazione alle classi e categorie di lavori e concernenti servizi paragonabili, per tipologia e complessità, a quelli oggetto del presente affidamento, secondo i criteri desumibili dal DM 143/2013.****Linee Guida n.1 ANAC, Capo VI art. 2, punto 2.2 (criteri motivazionali).** |  | **…** |
|  | A.1 | ……………. [indicare sub-criterio] | .. |  |
|  | A.2 | ……………. [indicare sub-criterio] | … |  |
|  | A …. | ……………. [indicare sub-criterio] | … |  |
| **B** | **Relazione B** - **<<Caratteristiche metodologiche dell’offerta »** | ***Pregio tecnico*:****La valutazione riguarda l’illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico con l’esplicitazione, in maniera precisa e chiara, di quali siano le tematiche principali che caratterizzano la prestazione, affrontando specificatamente i diversi aspetti progettuali (architettonico, strutturale, impiantistico).****Si specifica che nella formulazione dell’offerta il concorrente dovrà tenere conto di quanto puntualmente indicato nelle Linee Guida n.1 ANAC, Capo VI art. 2, punto 2.4 (criteri motivazionali).** |  | **….** |
|  | B.1 | ……………. [indicare sub-criterio] | …. |  |
|  | B.2 | ……………. [indicare sub-criterio] | .. |  |
|  | B….. | ……………. [indicare sub-criterio] | … |  |
| **C** | **Relazione C** - <<**Criteri Ambientali**»  | **caratteristiche ambientali e contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell’opera anche con riferimento alle specifiche tecniche premianti previste dai criteri ambientali minimi di cui al decreto del ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 11 ottobre 2017** |  | **…** |
|  | C.1 | ……………. [indicare sub-criterio] | … |  |
|  | C….. | ……………. [indicare sub-criterio] | … |  |
|   | Totale |  |  | …. |

**Art. 6.2** **Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica e del punteggio dell’offerta economica**

La valutazione delle offerte avverrà sulla base del metodo …. [indicare il metodo prescelto – cfr. linee guida dell’ANAC n. 2/2016, par. V - ad esempio: attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario oppure confronto a coppie, etc.].

Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la *[selezionare una delle formule di seguito indicate]:*

**Formula con interpolazione lineare**

|  |
| --- |
| ***Ci = Ra/Rmax*** |

*dove:*

***Ci*** *= coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;*

***Ra*** *= ribasso percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo;*

***Rmax*** *= ribasso percentuale dell’offerta più conveniente.*

***[o in alternativa]***

**Formula “bilineare”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ci**  | (per **Ai <= A soglia)**  | =  | **X (Ai / A soglia)** |
| **Ci**  | (per **Ai > A soglia**)  | =  | **X** + **(1,00 - X) [(Ai - Asoglia) / (A max – A soglia)]**  |

*dove:*

***Ci*** *= coefficiente attribuito al concorrente i-esimo*

***Ai*** *= ribasso percentuale del concorrente i-esimo*

***A soglia*** *= media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti*

***X*** *= 0,80 oppure 0,85 oppure 0,90 [indicare nei documenti di gara quale delle tre percentuali va applicata]*

***A max*** *= valore del ribasso più conveniente*

***[o in alternativa]***

**Formula “…....................”** *[Riportare la formula non lineare/indipendente prescelta tra quelle riportate nelle linee guida dell’ANAC n. 2/2016, par. IV o altre].*

La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo:.............................[*indicare, motivando la scelta, uno dei metodi - aggregativo compensatore, Electre, metodo AHP, Topsis o altri*- *secondo quanto indicato nelle linee guida dell’ANAC n. 2/2016, par. VI].*

## Art. 6.3 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA, AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

## 6.3.1 Apertura della busta A – verifica documentazione amministrativa

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno …….., alle ore ……… presso la sede ……………… e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo *PEC* almeno 3 giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a *PEC* almeno 3giorni prima della data fissata.

Il *RUP anche tramite seggio di gara istituito ad hoc* procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il *RUP anche tramite seggio di gara istituito ad hoc* procederà a:

1. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
2. attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente art. 5.3;
3. redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
4. adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

*N.B:la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.*

## 6.3.2 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. … ...........[*min. 3 max 5*] membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.

## 6.3.2 APERTURA DELLE BUSTE B E C –VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il *RUP*procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto 6.2.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell’offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi*,* già riparametrati*,* attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva,la commissione procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione,che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata.

La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica,redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 6.3.5.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 6.3.4.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al *RUP* che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice -i casi di **esclusione** da disporre per:

* mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
* presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
* presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.

##

## 6.3.4 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti,assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

##

## 6.3.5 AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.

Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione e alla segnalazione all’ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi,al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata, con registrazione in caso d’uso*.*

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all’art. 110 comma1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

**Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese** contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.

##

## 6.3.6 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di …………..

## 6.3.7 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

**6.3.8 20. PROTOCOLLO DI LEGALITA’**

***[da utilizzare nelle more dell’approvazione di un protocollo proprio della Regione]***

L’operatore economico affidatario, con la partecipazione alla procedura di gara, assume l’obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della “filiera delle imprese” le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), ove applicabile al contratto oggetto della presente procedura, i cui contenuti sono qui di seguito riprodotti.

* Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento.
* Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all’esecuzione del contratto (art. 1 comma 3).
* Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l’operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell’affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).
* Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6).
* Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l’obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all’esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1456 [c.c.](http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=702:codice-civile-regio-decreto-16-marzo-1942-n-262&catid=5&Itemid=137) o la revoca dell’autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall’art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo.
* Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell’affidamento. La trasmissione dei dati relativi all’intervenuta modificazione dell’assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati,nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l’iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del D.Lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5).
* Obbligo di iscrizione nell’anagrafe/elenco antimafia previsti per l’esecuzione del presente affidamento (art. 3 comma 1).
* Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l’immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti(art. 3 comma 2).
* Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l’autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l’applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell’operatorea cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3 comma 2).
* Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell’esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma 2).
* Impegno, anche in caso di stipula di subcontratto, a dare comunicazione tempestiva all’Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei dirigenti dell’ente.Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’articolo 317 c. p. (art. 5 comma 1 lett. a).
* Impegno, in caso di stipula di subcontratto, ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’articolo 1456 [c. c.](http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=702:codice-civile-regio-decreto-16-marzo-1942-n-262&catid=5&Itemid=137), ogni qualvolta nei confronti del soggetto avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti, con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all’articolo 321 c. p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c. p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c. p. (art. 5 comma 1 lett. b).
* Impegno a denunciare all’Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell’affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell’aggiudicazione che in quella dell’esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a).
* Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a).
* Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l’inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all’art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b).
* Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13 del [decreto legislativo n. 50 del 2016](http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=14996:dlgs502016&catid=5&Itemid=137) alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti(art. 6 comma 2 lett. c).
* Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del [decreto legislativo n. 136 del 2016](http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=15635:dlgs136_2016&catid=5&Itemid=137), concernente l’attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno - così come disciplinato dall’articolo 30 del [decreto-legislativo n. 276 del 2003](http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=700:decreto-legislativo-10-settembre-2003-n-276-occupazione-e-mercato-del-lavoro&catid=5&Itemid=137), solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera (art. 6 comma 2 lett. d).
* Impegno a mettere a disposizione dell’ente aggiudicatario i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7 comma 2 lett. a).
* Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell’ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7 comma 2 lett. b).
* Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell’ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall’operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all’articolo 46 del [D.P.R. n. 445 del 2000](http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=4399:dpr4452000&catid=5&Itemid=137) (art. 7 comma 2 lett. c).
* Accettazione espressa del fatto che l’inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo e applicabili potranno essere sanzionati ai sensi dell’art. 8 del Protocollo medesimo.

*Il Dirigente*